



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT III-VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Verona, [come da segnatura di protocollo]

A: AVAS

[AVAS\\_VERONA@PEC.IT](mailto:AVAS_VERONA@PEC.IT)

CONFINDUSTRIA VERONA

[CONFINDUSTRIEVERONA@CERT.NEISPA.COM](mailto:CONFINDUSTRIEVERONA@CERT.NEISPA.COM)

CAMERA DI COMMERCIO VERONA

[CCIAA.VERONA@VR.LEGALMAIL.CAMCOM.IT](mailto:CCIAA.VERONA@VR.LEGALMAIL.CAMCOM.IT)

APINDUSTRIA VERONA

[APIVERONA@POSTACERTA.NET](mailto:APIVERONA@POSTACERTA.NET)

CONFARTIGIANATO VERONA

[CONFARTIGIANATO.VERONA@PEC.IT](mailto:CONFARTIGIANATO.VERONA@PEC.IT)

CONFAGRICOLTURA VERONA

[CONFAGRICOLTURA.VERONA@PEC.IT](mailto:CONFAGRICOLTURA.VERONA@PEC.IT)

Oggetto: CIRCOLARE N. 18/2024. INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE (IVO).

ADM ha pubblicato, sul sito *internet*, la Circolare n.18/2024 relativa alle “Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)”, che sostituisce la Circolare n. 8/D dell’8 maggio 2013 (prot. n. 38147/RU) e le istruzioni integrative prot. n. 7273/RU del 9 febbraio 2016.

La Circolare in oggetto, oltre a fornire istruzioni operative per disciplinare il procedimento di rilascio dell’IVO intervenendo nelle fasi di presentazione della domanda, di istruttoria e di rilascio della decisione, prevede che, **a decorrere dal 1° ottobre 2024, l’istanza di rilascio dell’IVO debba essere presentata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando un apposito modulo di domanda, pubblicato sul portale di ADM, firmato digitalmente e da inviare via email o PEC.**

Tale modulo deve essere compilato con precisione, fornendo informazioni dettagliate sulla merce, la sua classificazione doganale, il processo di lavorazione e la documentazione di supporto.

Fondamentale è, quindi, la fase preliminare alla presentazione dell’istanza che la società richiedente dovrà curare con la massima attenzione, in modo da fornire informazioni e documenti utili al corretto inquadramento tecnico e giuridico della decisione richiesta in quanto le IVO sono vincolanti per il titolare e per le autorità doganali, determinando indubbi vantaggi economici e procedurali, fornendo agli operatori economici la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione dell’origine, semplificando l’attività dei servizi doganali al momento



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT III-VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**

**UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA**

dello sdoganamento e contribuendo all'interpretazione uniforme delle norme in materia di origine.

Si riportano di seguito alcune importanti informazioni in materia di rilascio dell'IVO.

Possono fare istanza i soggetti stabiliti nel territorio doganale della UE o al di fuori di esso. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, l'art. 9, par. 2 e par. 3 lett. b) del CDU e l'art. 5 del Reg. Delegato 2015/2446, disciplinano l'obbligo di registrazione (ai fini dell'attribuzione del codice EORI) quale presupposto necessario alla presentazione di una richiesta di decisioni, anche da parte di soggetti non stabiliti nel territorio unionale. In alternativa, il richiedente può nominare un rappresentante doganale stabilito nel territorio dell'Unione.

Una decisione IVO può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze valide ai fini dell'origine (art. 16 CDU - RE Reg. Esec. 2015/2447). Non possono, pertanto, essere presentate - dallo stesso richiedente e per le medesime operazioni - più istanze relative a merci classificate nella medesima voce tariffaria e ottenute attraverso lo stesso processo di produzione con l'utilizzo di materiali equivalenti.

La domanda volta ad ottenere una decisione relativa a informazioni vincolanti, unitamente a tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, è presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata (art. 19 CDU-RD – Reg. Delegato 2015/2446).

Ai fini dell'attribuzione dell'origine, risulta di fondamentale importanza la corretta classificazione della merce per la quale viene richiesto il rilascio di una Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO). Qualora sussistano dubbi o incertezze in ordine alla classifica doganale della merce, si invitano gli operatori economici a formulare, preventivamente, un'istanza per il rilascio di un'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV).

Si raccomanda l'attenta compilazione dei campi di cui si compone il modello di domanda.

**Non saranno accettate domande prive della firma autografa o digitale del richiedente, compilate parzialmente o contenenti informazioni incomplete: al verificarsi di tali fattispecie, l'Ufficio Origine e Valore non accetterà la domanda dandone comunicazione alla Società secondo la procedura indicata dettagliatamente nella Circolare n.18/2024.**

La fase istruttoria è curata dall'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane con il contributo dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

La decisione, secondo quanto disposto dal CDU, deve essere adottata e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta. Con riferimento ai soli soggetti AEO, in ragione delle specifiche caratteristiche che disciplinano il rilascio dello status, nonché dell'esigenza di ampliare i benefici derivanti dalla



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT III-VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**

**UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA**

verificata compliance doganale e fiscale di tali operatori, l'Agenzia si impegna a definire l'esito dell'istruttoria e la relativa IVO entro e non oltre 60 giorni dall'accettazione dell'istanza.

Qualora l'Ufficio si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine per la conclusione del procedimento, ne informa il richiedente prima della scadenza, adducendo le motivazioni del mancato rispetto dei termini e indicando l'ulteriore periodo necessario che, in ogni caso, non può superare i 30 giorni (articolo 13, paragrafo 1, del CDU-RD).

Le decisioni IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui acquisiscono efficacia (art. 33 p. 3 CDU). Una decisione in materia di origine ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l'abbia ricevuto (art. 22 p. 4 CDU).

Relativamente alla determinazione dell'origine della merce, le IVO sono vincolanti sia per l'autorità doganale che per il titolare delle stesse (art. 33 p. 2 CDU).

In particolare, tali decisioni sono vincolanti per le autorità doganali dopo la data a decorrere dalla quale la decisione risulta efficace; analogamente, le IVO sono vincolanti per il titolare della decisione, solo a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto notifica della decisione (art. 33 p. 2 lett. a) e b) CDU).

Una volta rilasciate, le decisioni IVO non possono essere oggetto di modifica (art. 34 p. 6 CDU).

In base a quanto previsto dall'art. 22 p. 6 lett. a) del CDU, in caso di rilascio di una decisione IVO con un'origine della merce diversa rispetto a quella proposta dal richiedente, l'autorità doganale non è tenuta a conformarsi al principio del contraddittorio anticipato. Conseguentemente, la decisione può essere adottata senza obbligo di contraddittorio.

Il diritto di ricorrere avverso la decisione è sempre ammesso. Il ricorso potrà essere presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con le modalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 546/92 e notificato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica della decisione IVO, ed entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità.

Una decisione IVO, come previsto dall'art. 34, p. 2 del CDU, può cessare di validità prima della scadenza del termine previsto dall'art. 33 p. 3 del CDU in uno dei seguenti casi:

- l'Unione Europea adotta un regolamento o conclude un accordo e la decisione non è più conforme con le norme che ne derivano;
- la decisione non è più compatibile con le norme in materia di origine definite nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri adottati per l'interpretazione dell'Accordo OMC.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT III-VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**

**UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA**

Anche la cessazione del codice EORI determina la cessazione di validità della decisione in modo automatico ed immediato e la stessa non può più essere utilizzata. In ogni caso, la cessazione di validità non ha effetto retroattivo.

Le decisioni possono, in qualunque momento, essere revocate dall'autorità doganale che le ha emesse se non sono conformi alle norme in vigore (art. 23 p. 3 CDU) o se non risultano più soddisfatte una o più condizioni previste per la loro adozione. Sono revocate, inoltre, se non sono compatibili con una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale UE e in altri casi specifici (art. 34 p. 8 lett. a) e b) CDU).

La revoca di una decisione IVO non può essere richiesta dal destinatario della decisione (art. 34 p. 5 CDU).

Al provvedimento di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, p. 6 del CDU che disciplinano il diritto ad essere ascoltati.

Gli effetti della revoca decorrono dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l'abbia ricevuto.

In base a quanto previsto all'art. 34 p. 4 CDU, l'autorità doganale può annullare in ogni momento una decisione IVO se:

- è stata emanata sulla base di informazioni non corrette o incomplete comunicate dai richiedenti;
- il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
- la decisione sarebbe stata diversa se le informazioni fossero state esatte e complete.

Come nel caso di revoca, all'annullamento di una decisione si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 p. 6 del CDU che disciplinano il diritto ad essere ascoltati. L'annullamento di una decisione IVO ha effetto retroattivo (*ex tunc*) e decorre dalla data di emissione della decisione. In caso di annullamento di una decisione IVO, il titolare non può presentare un'istanza per ottenere l'uso esteso (c.d. "*periodo di grazia*").

Laddove una decisione IVO cessa di essere valida o interviene un provvedimento di revoca, il titolare, se ricorrono i presupposti e le condizioni specifiche previste dal CDU, può presentare un'istanza al fine di ottenere un ulteriore periodo di utilizzo della stessa (art. 34 p. 9 CDU).

Tale "uso esteso" non può superare i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione (c.d. "*periodo di grazia*").



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT III-VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**

**UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA**

L'uso esteso non è consentito nel caso in cui la decisione IVO sia stata adottata per merci da esportare.

Il provvedimento che autorizza l'uso esteso è emesso dall'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento, nello stesso saranno riportate la data di decorrenza e di validità dell'autorizzazione, nonché la quantità di merce per le quali è stato richiesto un periodo di uso esteso.

L'Ufficio doganale dovrà sempre verificare che le merci oggetto della dichiarazione doganale siano identiche a quelle per le quali risulta rilasciata la IVO mentre al titolare della IVO compete l'onere di provare che le merci corrispondono a quelle descritte nella IVO.

Si invitano i destinatari in indirizzo ad informare i propri iscritti ed affiliati del contenuto della presente nota.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Carlo Cosentino

**Firmato digitalmente**